

Il diritto del socio di consultare la documentazione sociale, in particolare dopo l'esercizio di una *put option*

L'articolo 2476 del codice civile è rubricato "*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*" e disciplina i termini e le condizioni per l'esercizio, da parte del socio, dell'azione di responsabilità contro gli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto nell'amministrazione della società a responsabilità limitata.

In quest'ottica, il secondo paragrafo dell'articolo 2476 del codice civile consente ai soci, che non partecipano all'amministrazione della società, di chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il diritto del socio alla consultazione della documentazione sociale è stato oggetto di analisi, da parte della dottrina e giurisprudenza, con lo scopo di (i) definire le finalità, il contenuto e soprattutto i limiti all'esercizio di tale diritto per il socio, e (ii) stabilire se, in parallelo a tale diritto, sussista in capo al socio un obbligo di segretezza, verso l'esterno, in merito ai fatti e ai documenti di cui il socio sia venuto a conoscenza a seguito dell'esercizio del diritto alla consultazione.

A tal proposito, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che il socio ha sì diritto di consultare la documentazione societaria ma non ha anche il diritto di farne copia. Quanto alla dottrina, dal canto suo ha posto in evidenza che la richiesta di consultazione del socio e la consultazione stessa devono sempre avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, e che il socio è tenuto all'obbligo di riservatezza verso l'esterno.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 24 dicembre 2013, è stato chiamato a pronunciarsi su un caso molto particolare di accesso alla documentazione societaria da parte di un socio, ed ha, in tale occasione, statuito due principi di diritto di notevole interesse.

Innanzitutto, la richiesta di accesso alla documentazione era stata posta da un socio dopo l'esercizio di una *put option* (opzione di vendita delle sue quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata).

Dinanzi a tale richiesta, la società aveva eccepito il difetto di legittimazione ad agire del socio richiedente, sostenendo che tale socio, con l'esercizio della *put option*, avrebbe perso la qualità di socio.

Il Tribunale di Milano si pronuncia su questa prima eccezione di natura preliminare chiarendo che l'esercizio di un'opzione, avendo effetti meramente obbligatori, determina solo l'obbligo di procedere alla vendita o all'acquisto, a seconda del caso, delle quote, e non il loro immediato trasferimento, che richiede invece la sottoscrizione dell'atto di trasferimento delle quote. Di conseguenza, nel caso specifico il socio non aveva perso tale qualità a seguito dell'esercizio della *put option* ed era legittimato alla richiesta di consultazione dei documenti societari.

In secondo luogo, la società, nel caso di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire del socio richiedente, si era dichiarata disponibile a consentire l'accesso alla documentazione,

ma aveva posto, come condizione, la previa sottoscrizione da parte del socio richiedente di un impegno alla riservatezza avente ad oggetto le informazioni di cui il socio sarebbe venuto a conoscenza. Il socio si era però rifiutato di firmare tale impegno di riservatezza, sostenendo che il diritto al controllo dell'amministrazione della società non può essere limitato in alcun modo.

Il Tribunale di Milano interviene in merito a questo punto e stabilisce che il socio richiedente è tenuto a sottoscrivere un impegno alla riservatezza prima di consultare la documentazione societaria.

Il Tribunale giunge a questa conclusione analizzando la *ratio* del diritto alla consultazione, da individuarsi nel contesto dell'intero articolo 2476 del codice civile: il diritto alla consultazione è funzionale all'esercizio da parte del socio di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, ed in quanto tale attiene alla sfera "interna" dei rapporti tra socio e società.

Ne consegue che il socio è tenuto ad un obbligo di segretezza verso i terzi (concetto non nuovo, come visto, alla dottrina); non ci sono però precedenti giurisprudenziali che subordinino, come nel caso di specie, la consultazione della documentazione societaria alla firma di un impegno di riservatezza.

sforza@altenburger.ch